

# COMUNE DI CUCEGLIO

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEI CONTRATTI  
DEL COMUNE**

## INDICE SISTEMATICO

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - I principi	pag. 1
Art. 2 - Finalità	pag. 1
Art. 3 - La legittimazione	pag. 2
Art. 4 - Le riserve	pag. 2

### TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

#### Capo I - GLI ORGANI ELETTIVI

##### SEZ. I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 - Il programma di opere pubbliche	pag. 3
Art. 6 - Gli atti fondamentali	pag. 4

##### SEZ. II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 - Gli atti d'amministrazione	pag. 5
Art. 8 - Relazione al Consiglio	pag. 9

#### Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 9 - Sovrintendenza dell'attività negoziale	pag. 10
Art. 10 - L'attività di rogito	pag. 11

### Capo III - LA PRESIDENZA DI GARA

Art. 11	- La presidenza di gara	pag. 11
Art. 12	- Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche	pag. 12
Art. 13	- Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture	pag. 13

### TITOLO III - PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

#### Capo I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 14	- Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale	pag. 14
Art. 15	- I progetti	pag. 15
Art. 16	- Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di di rapporti convenzionali	pag. 16
Art. 17	- Prestazioni non soggette a convenzione	pag. 16

#### Capo II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 18	- La committenza	pag. 17
---------	------------------	---------

#### Capo III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 19	- Incarichi interni	pag. 18
Art. 20	- Incarichi esterni	pag. 19
Art. 21	- Incarichi esterni per progettazioni speciali	pag. 19

#### Capo IV - CONVENZIONI

Art. 22	- Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni	pag. 20
Art. 23	- Disposizioni comuni a tutti gli incarichi	pag. 22

## TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

### Capo I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 24 - La deliberazione pag. 23

### Capo II - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 25 - Le gare - Norme generali pag. 25

### Capo III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 26 - Il procedimento pag. 28

Art. 27 - I metodi pag. 30

Art. 28 - L'asta pag. 31

### Capo IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 29 - Definizione e procedimento pag. 32

Art. 30 - Il bando di gara pag. 33

Art. 31 - Domanda di partecipazione pag. 34

Art. 32 - L'invito alla licitazione privata pag. 36

Art. 33 - Rilascio copie documenti tecnici pag. 39

Art. 34 - Le associazioni temporanee d'impresa ed i  
ConSORZI pag. 40

Art. 35 - L'offerta pag. 42

Art. 36 - Modalità per l'invio delle offerte pag. 43

Art. 37 - Tornate di gara pag. 44

Art. 38 - I metodi di gara pag. 44

Art. 39	- Le modalità di gara	pag. 46
Art. 40	- Aggiudicazione	pag. 48
Art. 41	- Comunicazione all'impresa aggiudicataria	pag. 49
Art. 42	- La pubblicazione dell'esito delle gare	pag. 49
Art. 43	- Norme di garanzia	pag. 50

#### Capo V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 44	- Deliberazione	pag. 50
Art. 45	- Bando, avviso ed invito della gara	pag. 51
Art. 46	- Le procedure di gara	pag. 51
Art. 47	- Aggiudicazione	pag. 52

#### Capo VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 48	- Deliberazione	pag. 53
Art. 49	- Forniture di beni, impianti e attrezzature	pag. 53
Art. 50	- Prestazioni di servizi	pag. 54
Art. 51	- Bando di gara per le forniture di beni e servizi	pag. 54
Art. 52	- L'invito alla gara	pag. 55
Art. 53	- La commissione	pag. 56
Art. 54	- Procedura di gara	pag. 57
Art. 55	- Parere della commissione ed aggiudicazione	pag. 57

#### Capo VII - LA CONCESSIONE

Art. 56	- La concessione di sola costruzione	pag. 58
Art. 57	- La concessione di costruzione ed esercizio	pag. 59
Art. 58	- La concessione di servizi	pag. 62

## Capo VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 59 - La trattativa privata	pag. 62
---------------------------------	---------

## TITOLO V - IL CONTRATTO

### Capo I - ATTI PRELIMINARI

Art. 60 - Documentazione antimafia	pag. 64
Art. 61 - Deposito spese contrattuali	pag. 65
Art. 62 - Cauzione	pag. 65
Art. 63 - Autorizzazione all'acquisto di beni	pag. 66
Art. 64 - Contratti di forniture a trattativa privata	pag. 67
Art. 65 - Stipulazione dei contratti	pag. 67
Art. 66 - L'Ufficiale rogante	pag. 68
Art. 67 - I diritti di segreteria	pag. 68
Art. 68 - L'imposta di bollo	pag. 68
Art. 69 - La registrazione	pag. 69
Art. 70 - L'interpretazione dei contratti	pag. 69

## TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 71 - Divieto di cessione contratto	pag. 70
Art. 72 - Sub-appalto e cottimo	pag. 70
Art. 73 - Consegna dei lavori	pag. 71
Art. 74 - Variazioni all'opera	pag. 72
Art. 75 - I termini di esecuzione	pag. 72
Art. 76 - Corrispettivo dell'appalto	pag. 73
Art. 77 - Modalità di pagamento	pag. 73
Art. 78 - La revisione prezzi	pag. 74
Art. 79 - Direzione dei lavori	pag. 75

Art. 80	- Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera	pag. 75
Art. 81	- Contabilità dei lavori	pag. 75
Art. 82	- Il collaudo	pag. 76
Art. 83	- Esecuzione d'ufficio	pag. 77

#### TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 84	- La normativa C.E.E.	pag. 77
Art. 85	- Contemperamento alle norme della legge 241/1990	pag. 78
Art. 86	- Entrata in vigore	pag. 78

#### APPENDICE

Allegato A - Bando di gara per i pubblici incanti per appalti di importo:

I	- pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U.	pag. 80
II	- pari o superiore ad 1.000.000 di E.C.U.	pag. 82
III	- inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	pag. 82

Allegato B - Bando di gara per licitazione privata ed appalto concorso per appalti di importo:

I	- pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U.	pag. 83
II	- pari o superiore ad 1.000.000 di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	pag. 84
III	- inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	pag. 85

Allegato C - Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione per appalti di importo:

- I - pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U. pag. 86
- II - pari o superiore ad 1.000.000 di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 pag. 87
- III - inferiore ad 1.000.000 di E.C.U. pag. 88

Allegato D - Avviso di gara per appalti d'importo:

- I - pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U. pag. 89
- II - pari o superiore ad 1.000.000 di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U. pag. 89
- III - inferiore ad 1.000.000 di E.C.U. pag. 90

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### Principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivita' negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attivita' negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
  - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente e' legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
  - b) realizzazione della massima economicita' nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
  - c) osservanza della massima obiettivita' nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettivita';
  - d) armonizzazione del principio della economicita' con quello della obiettivita' delle scelte.

#### Art. 2

##### Finalita'

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attivita' contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunita'.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

#### Art. 3

##### La legittimazione

1. In conformita' ai principi generali l'Ente e' legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa vigente.

#### Art. 4

##### Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'Ente opera sulla base di parita' con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

## TITOLO II

### FUNZIONI E COMPETENZE

#### Capo I

#### GLI ORGANI ELETTIVI

#### SEZ. I

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 5

#### Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
  - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
  - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, e formulate in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente Regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

#### Art. 6

##### Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative a:
  - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - b) la contrazione di mutui;
  - c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscano mera esecuzione. La competenza deliberativa

diretta dal Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera, si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indizzi operativi ai quali gli altri organi dell'Ente debbono attenersi;

- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

## SEZ. II

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 7

##### Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle proprie competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, la Giunta provvede:
  - a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comu-

nali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto.

Per opere che richiedano particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilita' a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente Regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformita' a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
  - i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
  - l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
- a) necessita' di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
  - b) necessita' di spese suppletive per l'acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;
- la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.
4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta può disporre il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.
5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le

relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

#### Art. 8

#### Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

## Capo II

### IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

#### Art. 9

#### Sovrintendenza dell'attivit a' negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attivit a' in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente Regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di Regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
  - a) al bando, all'avviso di gara e alla loro pubblicazione;
  - b) all'invito alla gara e alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
  - c) al deposito di tutta la documentazione inerente la gara e l'eventuale rilascio di copia della stessa, richiesta dagli invitati alla gara;
  - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase pi u' strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
  - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli   tenuto al controllo, al fine del rispetto

delle disposizioni di legge e di Regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

#### Art. 10

##### L'attivita' di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalita' di cui all'art. 66 del presente Regolamento.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Capo III

##### LA PRESIDENZA DI GARA

#### Art. 11

##### La presidenza di gara

1. La presidenza della gara relativa alle aste pubbliche ed alle licitazioni private e' assunta dal Sindaco, assistito dal respon-

sabile dell'ufficio tecnico comunale, e funge da segretario il Segretario comunale.

Il verbale di gara è sottoscritto oltre che dal Sindaco e dai testimoni, dal Segretario comunale sia per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara, sia per attestare l'avvenuta osservanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

#### Art. 12

Le commissioni per gli appalti concorso  
e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme di: appalto concorso e concessione di opere pubbliche.
2. Essa si compone di:  
membri di diritto interni:
  - a) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato, Presidente;
  - b) Segretario comunale, con funzioni di segretario;
  - c) Tecnico comunale;  
membri tecnici esterni:
  - a) tre membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
3. La nomina della commissione, anche per quanto attiene i membri tecnici esterni, e' di competenza della Giunta comunale.

4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze e necessaria la presenza di tutti i membri.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
8. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

#### Art. 13

Le commissioni per gli appalti concorso  
e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come com-

posizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

Essa si compone di:

- a) Sindaco o Assessore da lui delegato, Presidente;
- b) Segretario Comunale, con funzioni di segretario;
- c) Tecnico Comunale;

3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformita' a quanto stabilito dal precedente articolo.

### TITOLO III

#### PROGETTAZIONE E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

##### Capo I

#### ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

##### Art. 14

Gli strumenti tecnici per l'attivita' negoziale

1. Il Comune e' tenuto a conformare la propria attivita' negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che, nelle varie fasi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttivita' e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, e' fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
  - a) il progetto generale;
  - b) il progetto di massima;
  - c) il progetto esecutivo;

#### Art. 15

#### I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attivita' negoziale sono cosi' definiti:
  - a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonche' le modalita' tecniche della loro costruzione;
  - b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimato della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma gia' definito dall'Amministrazione. Esso e' obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa

approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili; inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

- c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo e' lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso e' il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

#### Art. 16

Ulteriori atti, studi e ricerche  
oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni studi e ricerche:
- a) il piano regolatore generale;
  - b) le varianti generali del P.R.G.C.;
  - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
  - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

#### Art. 17

Prestazioni non soggette a convenzione

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 14, 15, 16 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzioni gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico; inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
3. Restano peraltro ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

## Capo II

### COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

#### Art. 18

##### La committenza

1. Si costituisce in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:
  - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
  - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;

c) verificare i criteri seguiti e la conformita' dell'opera ai programmi e agli obiettivi dell'Ente.

### Capo III

#### INCARICHI DI PROGETTAZIONE

##### Art. 19

##### Incarichi interni

1. La progettazione e cosi' ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. Il Segretario comunale incaricherà il funzionario che si occupa della progettazione; con il medesimo atto fisserà i termini dell'incarico.
3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, il Segretario comunale si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di piu' funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario si impone il criterio della prevalenza.
4. L'Amministrazione promuove ogni forma di interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari

che, ancorchè appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

#### ART. 20

##### Incarichi Esterni

1. La Giunta Comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto, ovvero qualora l'ufficio tecnico comunale per motivi di esubero di lavoro, non potesse provvedere tempestivamente alla progettazione ed ai relativi adempimenti consequenziali, e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto del Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo, l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo art. 22.

#### ART. 21

##### Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare quando concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'Istituto della concessione di sola progettazione nelle speciali forme

della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito di iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo, stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

#### Capo IV

#### CONVENZIONI

##### Art. 22

##### Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale, nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata, deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressivamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 18:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalita' di pagamento ;
- g) la facolta' di revoca e le modalita' di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie, in ordine alla liquidazione dei compensi, ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP., 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 23

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente Regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia in ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantita' delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente piu' convenienti per l'Ente.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
  - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
  - b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
  - c) l'importo per le spese tecniche di progettazioni e, se del ca-

- so, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
  - e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
  - f) una quota per spese impreviste.
4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformita' con la legge.

#### TITOLO IV

##### LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

##### Capo I

##### APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

##### Art. 24

##### La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente

titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4 comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazione in legge 26 aprile 1989 n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dello stesso approvato.
3. E' un ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
  - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
  - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio

e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;

d) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

## Capo II

### FORME DI CONTRATTAZIONE

#### Art. 25

##### Le gare - Norme generali

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
  - a) pubblici incanti od asta pubblica;
  - b) licitazione privata;
  - c) appalto concorso;
  - d) trattativa privata.

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
  - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta;
  - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu' di esse i termini del contratto.
  
3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente Regolamento:
  - a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento;
  - b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale da' pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D. P. C. M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente Regolamento D/I, D/II e D/III;

c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto e' finanziata con mutuo di Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.
5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonche' le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, puo' essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.
6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentono la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento

di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione puo' esercitare la facolta' di avvalersi dell'unita' specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

### Capo III

#### I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

##### Art. 26

##### Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
  - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
  - b) ammissione dei concorrenti;
  - c) effettuazione dell'incanto;
  - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara e' atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara e' redatto dall'Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, allegato al presente Regolamento con sigle A/I, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare le offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullita'. Il bando di gara e' firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quando dispone l'art. 3 di detto decreto.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazione di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicita' facoltativa che il Segretario comunale provvede ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 27

I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
  - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
  - c) per estinzione di candela vergine;
  - d) per pubblico banditore.
  
2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono i seguenti:
  - a) quello del prezzo piu' basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerte prezzi);
  - b) quello del prezzo piu' basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
  - c) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' elementi quale il prezzo, il termine dell'esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'onere e nel bando di gara sono menzionati

gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

Art. 28

L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabilito nel bando.
2. L'asta e' presieduta dal Sindaco ai sensi dell'art. 11. Il Presidente di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere piu' ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procedera' all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 27, il Presidente di gara si attiene rigorosamente alle disposizioni stabilite nel Regolamento di contabilita' di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Quando l'asta e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune

e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 27, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 27, la commissione di gara e' costituita secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

#### Capo IV

#### LA LICITAZIONE PRIVATA

##### Art. 29

##### Definizione e procedimento

1. La licitazione privata e' una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:
  - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando;
  - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
  - c) presentazione delle domande di partecipazione;
  - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
  - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
  - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissioni ed esclusioni dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 30

Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private e' redatto, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. I contenuti sono stabiliti, in conformita' al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione, dagli allegati B/I, B/II e B/III al presente Regolamento. Per la redazione si farà riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Il bando di gara e' firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
3. Le modalita' ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione

all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 26 del presente Regolamento.

4. La Giunta comunale, tenuto conto che e' interesse dell'Ente attivare la piu' ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, puo' decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o piu' quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorche' tale forma di pubblicita', in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara con la modalita' e nei termini prescritti dalla legge e dal presente Regolamento e' effettuata a cura del Segretario comunale.
6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

#### Art. 31

##### Domanda di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalita' dello stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;

- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
  - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere in data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validita' dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
  4. La domanda con allegati documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
  5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione e' perentorio.
  6. Il Segretario conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

Art. 32

L'invito alla licitazione privata

1. La Giunta comunale delibera l'elenco delle imprese ammesse alla gara, motivando adeguatamente le eventuali esclusioni d'impresa.
2. La Giunta comunale delibera l'elenco delle imprese ammesse alla gara motivando adeguatamente eventuali imprese che dovessero essere escluse; gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Il termine per la presentazione dell'offerta viene fissato nella lettera di invito e, comunque non puo' essere inferiore a 15 giorni.
3. Per gli appalti soggetti alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformita' a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.
4. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette alla legge 8 agosto 1977, n. 584 non e' previsto alcun termine di validita' della procedura di pubblicazione.
5. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioe' computati escludendo sia il giorno di spedizione della

lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onori, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze, in conformita' all'art. 10 della citata legge n. 584/1977 e successive modificazioni.

6. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto e' perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
  
7. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
  - a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validita' per un anno dalla data di emissione);
  - b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le societa') dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione, fallimento nè ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validita' per due mesi dalla data del rilascio);
  - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validita' per tre mesi dalla data di rilascio);
  - d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per

- le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di societa' e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
  - f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 34 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea di impresa;
  - h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
8. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
  - b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
  - c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalita' di finanziamento con il riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

9. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal Regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma e' pertanto subordinata a tale disciplina.

#### Art. 33

##### Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma e'

vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazioni delle ditte richiedenti esclusivamente al Segretario comunale, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 34

Le associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non e' consentito che la stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno

un quinto dell'importo dei lavori oggetto appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti

assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
10. In conformita' all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### Art. 35

##### L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volonta' nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilita', il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sara' ritenuta valida quella piu' favorevole per l'amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta e' segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
- a) redatta in carta bollata;
  - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societa', da chi ne ha la rappresentanza legale;
  - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata con ceralacca controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

#### Art. 36

##### Modalita' per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione della gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

#### Art. 37

##### Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente e' sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo piu' elevato.
2. La documentazione e' allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovra' essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

#### Art. 38

##### I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun

- limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a legge 2 febbraio 1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
  - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
  - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
  - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art. 24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:
- a) quello del prezzo piu' basso da determinarsi:
    - mediante offerta prezzi unitari;
    - mediante offerta ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato all'Amministrazione;
  - b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onori, nel bando dell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di

valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita. Quando viene adottata questa procedura, la commissione di gara e' costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 12.

#### Art. 39

##### Le modalita' di gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara e' indicata sull'invito alla stessa ed e' arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di eseguire i lavori di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento dei soggetti di cui all'art. 11 e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti.  
Da' quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mante-

nendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario della gara, perche' ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i boili e le date di ricezione. La relativa comunicazione sara' firmata dal Presidente di gara.

3. Il Presidente, assistito dagli altri soggetti di cui all'art. 11, procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarita' dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, e' preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito della gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarita' della documentazione, il Presidente di gara e' tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal Presidente che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarita' della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al Segretario della gara per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarita' della firma, da' lettura delle condizioni nella stessa proposta. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformita' a quanto dispone il successivo art. 40.
8. Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara, dal Segretario della gara e dai testimoni.

#### Art. 40

#### Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.
2. L'approvazione della Giunta puo' essere negata:
  - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volonta' della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

- b) allorchè l'offerta sia eccessivamente alta tale da danneggiare il patrimonio dell'Ente rispetto alla prestazione che deve essere erogata ed alle condizioni generali dell'appalto e della fornitura;
- c) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

#### Art. 41

##### Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 584/1977, entro dieci giorni della gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

#### Art. 42

##### La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se dal caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco del-

le imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).

#### Art. 43

##### Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente Regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

#### Capo V

##### L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

#### Art. 44

##### Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

Art. 45

Bando, avviso ed invito della gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti della gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 30, 31, tenuto conto delle particolari modalita' con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N. 55, secondo gli allegati B/I, B/II e B/III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalita' dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 46

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 12.
2. La commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto al concorso.
3. La commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità e i criteri per il suo funzionamento.

4. La commissione, a suo giudizio insindacabile, puo' delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
5. La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La commissione puo' anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso e' tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente la valutazione e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

#### Art. 47

#### Aggiudicazione

1. Il Presidente della commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla commissione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare discrezionalmente le risposnde dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

## Capo VI

### FORNITURE DI BENI E SERVIZI

#### Art. 48

##### Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 24.
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

#### Art. 49

##### Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione dei servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

Art. 50

Prestazioni di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non puo' essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 51

Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e servizi di questo Comune e' prevista dalla deliberazione di cui all'art. 48.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicita' mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente par-

ticolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alle 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa.

3. Il bando di gara di cui al secondo comma e', altresì, inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' stessa.
4. Per gli importi inferiori alle 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicita' avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.
5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.
6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 55 i capitoli, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

#### Art. 52

##### L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non

puo' essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, e' fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e servizi per i valori di stima inferiore alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n. 113. In caso di difformita' prevale la normativa di cui alla legge n. 113/1989, citata.

#### Art. 53

##### La commissione

1. Le modalita' di costituzione della commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 13.
2. La commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta

comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.

#### Art. 54

##### Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

#### Art. 55

##### Parere della commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere, sulla proposta di deliberazione di aggiudica-

zione, puo' chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione e' divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene gli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in generale, ed all'art. 15 della stessa, in particolare.

## Capo VII

### LA CONCESSIONE

#### Art. 56

##### La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche e' equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione e' preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione puo' far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della

C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente Regolamento B/I, B/II E B/III.

3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalita' stabilite dal capitolato e del contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avventura presa in consegna dell'opera.

#### Art. 57

##### La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede

ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario e' costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalita' di cui al precedente art. 44 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalita' di esercizio del servizio. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente Regolamento C/I, C/II e C/III. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, puo' far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve adeguatamente essere motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) puo' essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso

di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
  - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
  - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
  - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
  - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, si impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
  - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
  
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalita' e osservando le condizioni previste dal contratto.

## Art. 58

### La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 56 del presente Regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione dei servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

## Capo VIII

### LA TRATTATIVA PRIVATA

## ART. 59

### La trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo

quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cio' sia ritenuto piu' conveniente, piu' persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
  - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta, sia si abbiano fondate prove che ove, si sperimentassero, andrebbero deserte;
  - b) l'urgenza dei lavori, acquisiti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
  - c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazione;
  - d) ricorra, per le forniture una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n.113 e successive modificazioni;
  - e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n.1 e successive modificazione;
  - f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui al ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
  - g) quando abbiano per oggetto forniture e lavori di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a

- contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
- h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
  - i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

## Titolo V

### IL CONTRATTO

#### Capo I

#### ATTI PRELIMINARI

##### Art. 60

##### Documentazione antimafia

- 1. L'Amministrazione comunale e' tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione e' sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

#### Art. 61

##### Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, e' determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo e' versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tal deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

#### Art. 62

##### Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualita' e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a presentare cauzioni in numerario od in

titoli di Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.

2. La misura della cauzione e', di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle societa' di assicurazione abilitata a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo e' predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme di Regolamento di contabilita'.
5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo aggiudicazione.
6. Compete al Segretario comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esitano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### Art. 63

##### Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazione di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili e' ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 64

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
  - a) per mezzo di scrittura privata;
  - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
  - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 65

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volonta' dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso e' parte, e' esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

Art. 66

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante e' tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attivita' notarile, anche per quanto attiene i termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante e' tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilita', il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio e' soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 67

I diritti di segreteria

1. I contratti del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, cosi' come disciplinato dalla legge.

Art. 68

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R.

30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

#### Art. 69

##### La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

#### Art. 70

##### L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse

certa ed immediata e' ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa contrattuale.

## TITOLO VI

### ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

#### Art. 71

##### Divieto di cessione contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

#### Art. 72

##### Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che

intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche in particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonche' delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggior garanzia dell'Ente.
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 73

##### Consegna dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 74

Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non puo' introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore e' tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuizione di opere, ad assoggettarvi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 75

I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non puo' per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione puo' ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via tempora-

nea, che i lavori procedono utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi e' tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale e' trattenuto sul prezzo dei lavori.

#### Art. 76

##### Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso puo' essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilire i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

#### Art. 77

##### Modalita' di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori di pagamento in

conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o dalla materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalita' di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### Art. 78

##### La revisione prezzi

1. In deroga al principio generale della invariabilita' dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici e' ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 79

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune e' svolta di norma dallo stesso progettista.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 80

Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalita' dell'opera complessivamente considerata.

Art. 81

Contabilita' dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori e' tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo vari titoli di spesa, in conformita' al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 82

Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformita' al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune puo' prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per i lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente a 1 miliardo di lire, e' facolta' dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale puo' prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 83

Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio e' ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilita'.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 84

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 85

Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente Regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto.
2. Il Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 86.

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

APPENDICE

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE  
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

**ALLEGATO A/II**

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE  
AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE  
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

**ALLEGATO A/III**

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI  
PER APPALTI DI IMPORTO  
INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).

**BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA  
ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI  
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE  
AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE  
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) ed s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato I.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI  
DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE  
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

**Bando di gara per le concessioni  
di costruzione e gestione (\*)**

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

---

(\*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

**BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI  
DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI  
IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

**Bando di gara per le concessioni  
di costruzione e gestione (\*)**

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

---

(\*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

**AVVISO DI GARA PER APPALTI  
DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI CUCEGLIO****VERBALE DI DELIBERAZIONE****DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45**

OGGETTO: Art. 59 Legge 142/90 - Approvazione del regolamento per la disciplina dei contratti

L'anno millenovecento novantuno addi nove del mese di ottobre, alle ore 21, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

*PILOTTO Sergio**CUFFIA Mario**DEZZUTTI Massimo**FERRAROTTI Remo**ROLETTO ZABELLA Domenica**DEZZUTTI Giovanni**CONTO Giuseppino**CARRERA Piero**D'ANDREA Giampiero**ZANOTTO CONTINO Giuliano**PERRACCHIO Giuseppe**MICHELA Catterina**GUMINA Carmelo**CONTO Franca**RIVA Antonio*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:

*Roletto Zabella Domenica - Michela Catterina*

Assume la presidenza Sergio PILOTTO - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Santi DI STEFANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Art. 59 Legge 142/90 Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di delibera del Sindaco di cui all'oggetto in merito alla quale il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in relazione alle sue competenze;
- Visto l'art.59 della Legge 8/06/1990 n. 142 ai sensi del quale i Consigli Comunali deliberano il Regolamento dei contratti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
- Richiamata la propria deliberazione n. 36 assunta nella seduta del 27 giugno 1991 con cui è stata deliberata l'approvazione dello Statuto e n. 43 della seduta odierna avente ad oggetto: "Chiarimenti al provvedimento n.6333/7 del 29/07/1991 del CORECO sezione di Ivrea su deliberazione n.36 del Consiglio Comunale del 27/06/1991 avente ad oggetto "Legge 8 Giugno 1990 n. 142 - Approvazione Statuto Comunale"
- Vista la bozza del Regolamento dei contratti elaborata dalla Giunta Comunale, composta da n. 86 articoli;
- Ritenuto il detto schema di Regolamento adeguato alle esigenze di questa Amministrazione;
- Dopo breve discussione, con voti n. 12 favorevoli ed n. 1 astenuto (Gumina Carmelo) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare, nel testo definitivo allegato, il Regolamento dei contratti, costituito da n. 86 articoli.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL SINDACO

f.to Sergio PILOTTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Prof. Mario CUFFIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Santi DI STEFANO

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge  
8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25 OTT. 1991


il 25 OTT. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 25 OTT. 1991



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

TRASMESSA con elenco n. .... pervenuto al CO.RE.CO. in data .....

elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data .....

(art. 46, comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del  
CO.RE.CO. (art. 46, comma 1)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (arti-  
colo 46, comma 5) - Provv. n. .... del .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

il .....

## COMUNE DI CUCEGLIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: Modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.45 del 9 ottobre 1991

L'anno millenovecento novantadue ..... addì ..... dodici ..... del mese di ..febbraio....., alle ore ..21....., nella sala delle adunanze consiliari, convocato per ..... dal Sindaco ..... con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ..... ordinaria ..... ed in seduta ..... pubblica ..... di ..... prima ..... convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

*PILOTTO Sergio**CUFFIA Mario**DEZZUTTI Massimo**FERRAROTTI Remo**ROLETTO ZABELLA Domenica**DEZZUTTI Giovanni**CONTO Giuseppino**CARRERA Piero**D'ANDREA Giampiero**ZANOTTO CONTINO Giuliano**PERRACCHIO Giuseppe**MICHELA Catterina**GUMINA Carmelo**CONTO Franca**RIVA Antonio*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:

Michela Catterina - Gumina Carmelo - Conto Franca

Assume la presidenza ..... Sergio PILOTTO-Sindaco .....

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. .... Dr. Santi DI STEFANO .....

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 9 ottobre 1991

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Sindaco di cui all'oggetto in merito alla quale il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in relazione alle sue competenze;

- Richiamata la delibera consiliare n.45 del 9/10/1991 con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dei contratti, ai sensi dell'art.59 della Legge 08/06/1990 n.142;

- rilevato, alla luce di una più attenta lettura dell'art.51 comma 3 della Legge 142/90, che le attuali formulazioni degli articoli 11,12 comma 2,13 comma 2 e 28 del Regolamento dei contratti, risultano in contrasto con la volontà del legislatore di volere costituire delle "Commissioni di gara" e di far presiedere le stesse al Segretario Comunale;

- Rilevato altresì:

a) che gli artt.9, 19 e 20 non tengono conto della struttura effettiva e possibile del Comune in relazione alle sue dimensioni (si parla di responsabili dell'ufficio contratti, si dice, genericamente che la progettazione, rientra nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche e amministrative del Comune);

b) che occorre integrare il comma 3 dell'art.34 prevedendo la non possibilità di partecipazione alla gara anche per quella impresa singola che sia stata mandante in altra associazione d'impresa che abbia chiesto di partecipare;

c) che l'art.78 non menziona ai fini della revisione dei prezzi i contratti aventi ad oggetto forniture e servizi;

- dopo ampia discussione con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

## D E L I B E R A

- di modificare nel modo seguente gli articoli 11-12 com.2 13com 2e 28 del Regol. per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 9 ottobre 1991

- il Capo II sarà intitolato "Le commissioni di gara"

- L'art.11 sarà intitolato "Le Commissioni di gara per le aste pubbliche e per le licitazioni private"

- La disposizione dell'art.11 sarà annullata e sostituita dalla seguente:

1) Per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private le Commissioni di gara sono costituite con provvedimento della Giunta Comunale.

2) Le Commissioni di gara sono composte da tre membri, così individuati:

- Il Segretario Comunale - Presidente
- n. 2 tecnici nominati dall'Amministrazione

3) La Commissione di gara è responsabile delle procedure di appalto effettuate nell'ambito della sua competenza, limitate alla fase della gara.

La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i membri.  
In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione sarà presa a maggioranza.

- 4) I provvedimenti costitutivi della Commissione sono comunicati ai componenti almeno 5 giorni prima di quello fissato per la gara. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della Commissione si rendesse necessario sostituire uno o più membri della stessa, per assenza o impedimento di qualsiasi genere, il provvedimento di modifica deve essere comunicato agli interessati entro termini utili per consentire l'espletamento delle procedure di gara.
- 5) Funge da Segretario della Commissione un impiegato scelto dal Segretario Comunale.
- 6) Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i membri della Commissione dai testimoni e dal segretario verbalizzante.
- 7) Il Segretario Comunale comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara.

- Il Comma 2 dell'art. 12 è così modificato:

Essa si compone di: "Membri di diritto Interni:

- a) Il Segretario Comunale - Presidente
- b) il Sindaco od Assessore delegato
- c) Un Tecnico individuato dall'Amministrazione
- d) Un impiegato scelto dal Segretario Comunale con funzioni di segretario"

- Il comma 2 dell'art. 13 è così modificato:

"Essa si compone di:

- a) Il Segretario Comunale - Presidente
- b) Il Sindaco od Assessore delegato
- c) Un tecnico individuato dall'Amministrazione
- d) Un impiegato scelto dal Segretario Comunale con funzioni di segretario"

- Il comma 2 dell'art. 28 è così modificato:

"L'asta è presieduta dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 11"

- L'art. 9 comma 1 è così modificato:

"Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio dell'attività negoziale"

- L'art. 19 è così modificato:

- 1) La progettazione rientra nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune, ove ciò non trovi impedimento nella particolare natura dell'opera pubblica da realizzare.
- 2) Ove ricorra la circostanza di cui al comma precedente la Giunta affiderà gli incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

- L'art. 20 è così modificato:

"La Giunta Comunale, in ogni caso, qualora l'ufficio tecnico comunale per motivi di esubero di lavoro non potesse provvedere tempestivamente alla progettazione ed ai relativi adempimenti conseguenziali, può affidare incarichi a professionisti esterni, con le stesse modalità di cui all'art. 19 comma 2"

- al comma 3, dell'art. 34 è aggiunto il seguente periodo:

"E' parimenti esclusa dalla partecipazione l'impresa singola mandante in altra associazione che abbia richiesto di partecipare"

- l'art. 78 è così modificato:

"Per i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche forniture e servizi è ammessa la revisione prezzi allorquando ricorrono i presupposti e le condizioni previste dall'art. 33 della Legge 28/2/1986 n. 41"

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge  
8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/02/1992

il 25/02/1992

IL SEGRETARIO COMUNALE

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

TRASMESSA con elenco n. .... pervenuto al CO.RE.CO. in data .....  
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data .....  
(art. 46, comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

- per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del  
CO.RE.CO. (art. 46, comma 1)
- per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (arti-  
colo 46, comma 5) - Provv. n. .... del .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

il .....